



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 2/4/2015 e anticipatamente estinto previa emissione di conteggio estintivo del 6/5/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso della somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 535,60 a titolo di commissioni intermediario finanziatore non maturate, oltre interessi legali dalla data di estinzione del prestito.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'inapplicabilità dei principi sanciti nella sentenza c.d. *Lexitor* della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019, in quanto diversamente, in assenza di un adeguamento del quadro normativo, si determinerebbe uno "*stravolgimento di principi definiti dal Legislatore e dall'Autorità nazionale di riferimento, a distanza di undici anni dalla direttiva, inaccettabile sul piano della certezza del diritto*" oltre a un "*grave pregiudizio della correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto ad opera delle parti*";
- la chiara ripartizione in contratto tra oneri *recurring* e oneri *up-front*;
- la non rimborsabilità delle "*commissioni finanziarie*", in quanto descritte in modo trasparente al punto 3.1 del documento SECCI e correlate ad una serie di attività di carattere preliminare alla concessione del finanziamento.

Chiede pertanto di respingere ogni pretesa contenuta nel ricorso.



DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

In linea con il predetto orientamento, il Collegio riscontra la natura *recurring* delle commissioni in favore dell'intermediario finanziatore, considerato che l'elencazione analitica delle correlate attività include voci che non si esauriscono nella fase prodromica della conclusione del contratto, quali le *“spese di archiviazione dati e documenti”* e *“notificazione degli atti”*. Per tale motivo, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte non goduta, a seguito della estinzione anticipata, di tale voce commissionale sostenuta dal ricorrente.

In conclusione, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi già effettuati:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	6,72%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,27%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione banca (recurring)	€ 905,24	€ 535,60 <input checked="" type="radio"/>	€ 346,41 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 535,60
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 535,60
interessi legali	si

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 535,60, al netto di quanto già restituito e oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 535,60, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS